



Comune di Modena

Assessore all'Ambiente, Politiche energetiche, Servizi civili,
Protezione civile, Volontariato, Sport e Politiche giovanili

Modena, 01.08.2016

Prot. 126181

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visto:

il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) adottato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n° 1180 del 21/07/2014, modificato con D.G.R. n° 1392 del 28/09/2015, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato finalizzate alla tutela della qualità dell'aria;
- l'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR il quale stabilisce che decorsi 9 mesi dalla data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nel suddetto articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n° 155 del 13 agosto 2010, nel territorio dei Comuni che non hanno aderito all'Accordo di Programma di qualità dell'aria 2012-2015 e, dalla scadenza di quest'ultimo, anche ai Comuni sottoscrittori;
- l'adozione di misure emergenziali nel caso di superamenti prolungato del valore limite giornaliero di PM10;



Considerato:

- che il Comune di Modena ha sottoscritto l'Accordo di Programma di qualità dell'aria 2012-2015;
- che il medesimo è scaduto il 31/07/2015;
- che il Comune di Modena è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR in accordo con le modifiche del documento "Piano dell'Aria Integrale Regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di piano adottato con deliberazione n. 1180 del 21 Luglio 2014. Disposizioni relative alle misure emergenziali.";
- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- che nel corso del 2015 a Modena sono stati superati i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n° 155 del 13 agosto 2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e al biossido di azoto (NO₂) (40 microgrammi/m³ di concentrazione media annuale);

Preso atto:

- della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10 e gli ossidi di azoto (NO_x);
- degli sforamenti costanti della concentrazione media annuale del biossido di azoto (NO₂) e del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 a Modena;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

Ritenuto opportuno, nel caso in cui si verificassero condizioni critiche di inquinamento dell'aria, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, c. 1, lett. F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 30 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;
- gli artt. 136 bis, ter, quater e quinquies del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;



- la Legge del 24.11.1981 n° 689;
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013;

ORDINA

1. nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo 03/10/2016 – 31/03/2017, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:
 - veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nei giorni festivi di martedì 01/11/2016, giovedì 08/12/2016, lunedì 26/12/2016, venerdì 06/01/2017 e martedì 31/01/2017.**
2. nelle giornate di domenica **02/10/2016, 06/11/2016, 08/01/2017, 05/02/2017 e 05/03/2017**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:
 - veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.
3. l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** nel caso in cui il bollettino settimanale emesso da ARPAE nella giornata di martedì, individuato come giorno di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, **il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 7 giorni precedenti**:
 - 3.1 nella domenica successiva al giorno di controllo, nella fascia oraria 8.30 – 18.30 il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:
 - veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.
 - 3.2 a partire dalla giornata di mercoledì seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al martedì successivo in tutto il territorio comunale sono vietate le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

4. l'adozione delle **seguenti misure emergenziali** nel caso in cui il bollettino settimanale



emesso da ARPAE nella giornata di martedì, individuato come giorno di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale di una Provincia della Regione Emilia Romagna, il **superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 7 giorni precedenti**, e questo superamento sia **stato preceduto da 7 giorni di superamento continuativo** del medesimo limite nella stessa o in un'altra Provincia della Regione Emilia Romagna:

- 4.1 nella domenica successiva al giorno di controllo, nella fascia oraria 8.30 – 18.30 il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:
- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.
- 4.2 a partire dalla giornata di mercoledì seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al martedì successivo in tutto il territorio comunale:
- a) sono vietate le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;
 - b) la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
 - 19° C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto (E4) e assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6), ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili (E7);
 - 17° C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali e assimilabili (E8);
 - c) deve essere ridotta di 2 ore la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento in tutti gli edifici pubblici e privati;
 - d) sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi b) e c) ospedali, cliniche e case di cura e assimilabili (E3);
 - e) nelle unità immobiliari, comunque classificate (da E1 a E8) dotate di riscaldamento multicomcombustibile, è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro);

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

5. **L'area del centro abitato del Comune di Modena** in cui si applica il divieto di circolazione di cui alla presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'allegato n. 1 ed è delimitata come segue:

Tangenziale Nord Luigi Pirandello - Tangenziale Nord Giosuè Carducci - Tangenziale Nord Pasternak - Via Nuova Estense - Strada Bellaria - Strada Contrada - Via Giardini - Complanare Luigi Einaudi - Strada Modena-Sassuolo - Tangenziale Mistral.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso ai parcheggi scambiatori, individuati nell'allegato 1 da P1 a P27:

- dall'uscita 12 della tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P1 (Parcheggio Cimitero San Cataldo) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo e Piazzale Fulvio Setti;
- dall'uscita 12 della tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P2 (Parcheggio Porta Nord) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Monsignore Neviani, Via



- Razzaboni, Via Pico della Mirandola, Via Fanti;
- dall'uscita 10bis della tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P3 (Parcheggio Direzionale Cialdini) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi e dal parcheggio P3 alla tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Via Santi, Via Paolucci, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
 - dall'uscita 10bis della tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P4 (Parcheggio Parco Ferrari) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Zucchi, Via Emilia Ovest;
 - dall'uscita 10bis della tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P5 (Parcheggio Piazzale Tien An Men) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Paolucci, Viale Montecuccoli, Via Dogali, Piazza Giovani di Tien An Men e dal parcheggio P5 alla tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Piazza Giovani di Tien An Men, Via Dogali, Viale Montecuccoli, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
 - dall'uscita 10bis della tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P6 (Parcheggio del Centro) per l'ingresso su Viale Fontanelli percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Paolucci, Viale Montecuccoli, Viale Fontanelli e dal parcheggio P6, ingresso Viale Fontanelli, alla tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Viale Fontanelli, Viale Montecuccoli, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
 - dall'uscita 10bis della tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P6 (Parcheggio del Centro) per l'ingresso su Viale Monte Kosica percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Piazza della Cittadella, Viale della Cittadella, Viale Monte Kosica e dal parcheggio P6, ingresso Viale Monte Kosica, alla tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Viale Monte Kosica, Viale della Cittadella, Piazza della Cittadella, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
 - dall'uscita 12 della tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P7 (Parcheggio Darsena) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Monsignore Neviani, Via Razzaboni, Via Pico della Mirandola, Via Fanti, Via Nonantolana, Via del Lancillotto;
 - dall'uscita 5 della tangenziale Nord Pasternak, direzione SUD, al parcheggio P8 (Parcheggio Torrazzi Sud) percorrendo Via Malavolti, Via Dalton e dal parcheggio P8 alla tangenziale Nord Pasternak, direzione SUD, percorrendo Via Dalton;
 - dall'uscita 4 (uscita Bologna – Torrazzi sud) della tangenziale Nord Pasternak, direzione NORD, al parcheggio P8 (Parcheggio Torrazzi Sud) percorrendo tangenziale Nord Rabin, Strada Santa Caterina, Via Malavolti, Via Dalton;
 - da Viale dell'Indipendenza al parcheggio P9 (Parcheggio Questura) percorrendo Viale dell'Indipendenza, Via Divisione Acqui, Via Palatucci;
 - da Viale dell'Indipendenza al parcheggio P10 (Parcheggio I Portali) percorrendo Viale dell'Indipendenza, Via Divisione Acqui, Viale dello Sport;
 - dall'uscita 1 della tangenziale Nord Pasternak al parcheggio P13 (Parcheggio Policlinico) percorrendo Via Emilia Est, Via del Pozzo, Largo del Pozzo;
 - dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P14 (Parcheggio Poliambulatori) percorrendo Strada Vignolese, Via Marzabotto e dal parcheggio P14 a Via Nuova Estense Pasternak percorrendo Via Marzabotto, Via del Pozzo, Via Emilia Est;
 - dall'uscita 1 della tangenziale Nord Pasternak al parcheggio P15 (Parcheggio Braghiroli) percorrendo Via Emilia Est, Via Campi, Via Braghiroli;
 - dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P15 (Parcheggio Braghiroli) percorrendo Strada Vignolese, Via Campi, Via Braghiroli;



- dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P16 (Parcheggio Gottardi) percorrendo Strada Vignolese, Via Gelmini, Via Gottardi
 - dall'uscita 26 di Via Nuova Estense al parcheggio P16 (Parcheggio Gottardi) percorrendo Via Gottardi;
 - dall'uscita 22 di Via Nuova Estense al parcheggio P17 (Parcheggio La Rotonda) percorrendo Strada Morane;
 - dall'uscita 19 della Complanare Luigi Einaudi ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Via Giardini, Strada Panni
 - dall'uscita 21 di Strada Bellaria ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Strada Contrada, Via Giardini, Strada Panni
 - da strada Formigina ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo strada Formigina, stradello San Marone, Via Giardini, Strada Panni;
 - dall'uscita 17b della strada Modena-Sassuolo al parcheggio P20 (Parcheggio Dell'Ariete) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, strada Formigina, Strada Cognento, Stradello Piradello, Via dell'Ariete;
 - dall'uscita 17b della strada Modena-Sassuolo al parcheggio P21 (Parcheggio Raffaello) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, strada Formigina;
 - dall'uscita 17b della strada Modena-Sassuolo al parcheggio P22 (Parcheggio Motorizzazione) percorrendo la Tangenziale sud Salvatore Quasimodo;
 - dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P23 (Parcheggio Ist. Guarini-Wiligelmo) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci, Viale Corassori;
 - dall'uscita 17b della strada Modena-Sassuolo al parcheggio P23 (Parcheggio Ist. Guarini-Wiligelmo) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci, Viale Corassori
 - dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P24 (Parcheggio Newton) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci, Via Newton;
 - dall'uscita 17b della strada Modena-Sassuolo al parcheggio P24 (Parcheggio Newton) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci, Via Newton
 - dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P25 (Parcheggio Polo Leonardo) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci;
 - dall'uscita 17b della strada Modena-Sassuolo al parcheggio P25 (Parcheggio Polo Leonardo) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci;
 - da Via Emilia Ovest al parcheggio P26 (Parcheggio Delfini) percorrendo Via Emilia Ovest e Via Delfini;
 - da Via Emilia Ovest al parcheggio P27 (Parcheggio Rosmini) percorrendo Via Emilia Ovest e Via Rosmini.
6. **Sono esclusi dal divieto di circolazione** di cui ai precedenti punti 1., 2., 3.1 e 4.1 i seguenti veicoli:
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina;



- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi allegato 2);

7. Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:

- I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro;
- III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- V. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili;
- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV. carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la



- prenotazione;
- XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.) e i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
8. per la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico oltre alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza valgono le disposizioni della specifica Ordinanza dirigenziale prot. 91672/2012 del 02/08/2012.

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3.1 e 4.1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 663,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00 (pagamento in misura ridotta € 76,00);
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3.2 e 4.2 è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle precedenti lettere b) e c), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente




accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA


che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.


p. IL SINDACO
L'Assessore all'Ambiente
Giulio Guerzoni

All. 1: Area soggetta alle limitazioni della circolazione veicolare

— STRADE PERCORRIBILI ALL'INTERNO DELL'AREA
 AREA SOGGETTA A RESTRIZIONE
 P PARCHEGGIO SCAMBIATORE



PARCHEGGI SCAMBIATORI

P1: Parcheggio Cimitero San Cataldo (Bus 2)
 P2: Parcheggio Porta Nord (Bus 12, 13)
 P3: Parcheggio Direzionale Cialdini (Bus 6)
 P4: Parcheggio Parco Ferrari (Bus 4, 5, 9)
 P5: Parcheggio Piazzale Tien An Men (Bus 7, 9, 10, 13)

P6: Parcheggio del Centro a pagamento (Navetta, Bus, 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13)
 P7: Parcheggio Darsena (Bus 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14)
 P8: Parcheggio Torrazzi Sud (Bus 12)
 P9: Parcheggio Questura (Bus 8)
 P10: Parcheggio I Portali (Bus 8)

P11: Parcheggio Parco Berlinguer (Bus 8, 1A)
 P12: Parcheggio Caduti Sul Lavoro (Bus 1, 8)
 P13: Parcheggio Policlinico (Bus 7, 9)
 P14: Parcheggio Poliambulatori (Bus 2, 4, 7)
 P15: Parcheggio Braghiroli (Bus 7)
 P16: Parcheggio Gottardi (Bus 7, 9)

P17: Parcheggio La Rotonda (Bus 3, 5)
 P18: Parcheggio Parco Amendola (Bus 8)
 P19: Parcheggio Saliceta S.Giuliano (Bus 8)
 P20: Parcheggio Dell'Ariete (Bus 1B)
 P21: Parcheggio Raffaello (Bus 1)
 P22: Parcheggio Motorizzazione (Bus 4)

P23: Parcheggio Ist. Guarini-Wiligelmo (Bus 1, 10B, 12)
 P24: Parcheggio Newton (Bus 1A, 4, 10, 12)
 P25: Parcheggio Polo Leonardo (Bus 1A, 4, 10, 12)
 P26: Parcheggio Delfini (Bus 9)
 P27: Parcheggio Rosmini (Bus 9)

All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
 5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 6. telai con selle per il trasporto di coils;
 7. betoniere;
 8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 12. furgoni blindati per il trasporto valori;
 13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 1. trattrici stradali;
 2. autospazzatrici;
 3. autospazzaneve;
 4. autopompe;
 5. autoinnaffiatrici;
 6. autoveicoli attrezzi;
 7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 8. autoveicoli gru;
 9. autoveicoli per il soccorso stradale;
 10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 11. autosgranatrici;
 12. autotrebbiatrici;
 13. autoambulanze;
 14. auto funebri;
 15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 16. autoveicoli per disinfezioni;
 17. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 21. autocappella;
 22. auto attrezzate per irrorare i campi;
 23. autosaldatrici;
 24. auto con installazioni telegrafiche;

25. autoscavatrici;
26. autoperforatrici;
27. autosega;
28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
29. autopompe per calcestruzzo;
30. autoveicoli per uso abitazione;
31. autoveicoli per uso ufficio;
32. autoveicoli per uso officina;
33. autoveicoli per uso negozio;
34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..